



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria
Direzione Generale

Prot. 8313/C27 del 16/12/2011

Ai Dirigenti Scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado dell'Umbria
Loro Sedi

e p.c. Alla Corte dei Conti
Procuratore Regionale
presso la Sezione giurisdizionale per l'Umbria
Via Martiri dei Lager, 77
06128 Perugia

Oggetto: infortuni degli alunni nelle scuole

Questo ufficio, anche a seguito di valutazioni congiunte con gli organi che a vario titolo hanno competenze nel procedimento, reputa opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti che devono essere espletati al verificarsi di un infortunio di un alunno.

Ferma restando la disciplina delle responsabilità connessa alla determinazione delle cause dei fatti lesivi, si richiamano in particolare, anche con riferimento a precedenti circolari di questo ufficio (cfr n 1762 del 19/01/05 - allegata), gli adempimenti nei confronti della Procura regionale della Corte dei Conti e la disciplina della "costituzione in mora del presunto responsabile" (nota MIUR n. 11833/FR dell' 11/09/2007 con annessa nota interpretativa del Procuratore Generale presso la Corte dei Conti del 2 agosto 2007, prot. n. PG 9434/2007/P).

Adempimenti nei confronti della Corte dei Conti - Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per l'Umbria

L'art. 20 "Obblighi di denuncia" del D.P.R. 3/1957 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato" pone in capo al Dirigente Scolastico (direttore generale-capo del servizio) che venga a conoscenza direttamente o a seguito di rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi dell'art. 18 del citato T.U. l'obbligo di farne denuncia al procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità a la determinazione dei danni.

Sul punto è più volte intervenuto il Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, da ultimo con nota interpretativa del 2 agosto 2007, prot. n. PG 9434/2007/P *avente ad oggetto denunce di danno erariale ai Procuratori regionali presso le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti*, alla quale si rinvia per il completo esame della questione, emessa ad integrale sostituzione della precedente (prot. n. I.C./16 del 28/2/1998), con la quale si forniscono indicazioni di massima, nonché istruzioni procedurali in capo ai soggetti, nel caso di specie i Dirigenti Scolastici tenuti, per legge, all'obbligo di denuncia di fatti che possano dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica.

In considerazione del fatto che la denuncia alla competente Procura della Corte dei Conti costituisce essenziale presupposto per l'attivazione del sistema giurisdizionale diretto all'accertamento di responsabilità amministrative posto a garanzia del buon uso delle risorse pubbliche, **anche nel caso di sinistri degli alunni**, si invitano le SS.LL., pure a seguito di sollecitazione in tal senso ricevuta da parte della Procura stessa, ad eseguire, con particolare tempestività e completezza, gli adempimenti, ricavabili dalla citata nota interpretativa, che di seguito si sintetizzano:

- I) il Dirigente Scolastico deve denunciare il sinistro, fonte di possibile danno erariale, alla Procura presso le sezioni giurisdizionali dell'Umbria della Corte dei Conti con sede in Via Martiri dei Lager, 77 – 06128 Perugia;
- II) la denuncia, rispetto alla conoscenza del sinistro, deve essere **immediata** e deve essere effettuata sulla base degli atti in possesso dell'amministrazione.
La necessità della **tempestività della denuncia** si desume indirettamente dall'art. 1, comma 3, L. 20/1194, che prevede una fattispecie di **responsabilità** in caso non solo di **omessa**, ma anche di **ritardata denuncia**, ovvero se la stessa perviene alla Procura competente quando non sia più possibile l'attivazione di iniziative giudiziali prima della scadenza del termine di prescrizione;
- III) **la denuncia del sinistro**, oltre ad essere tempestiva deve essere completa, in proporzione ai livelli di conoscenza sui fatti che l'amministrazione può conseguire, anche attraverso sollecito esercizio di propri obblighi di accertamento, e sostanziarsi in una **compiuta e documentata relazione** su quanto avvenuto, contenente:
 - a) l'indicazione del fatto dannoso, nel senso di descrizione del comportamento dannoso e/o del procedimento amministrativo seguito (elemento **obbligatorio** della denuncia);
 - b) l'importo del presunto danno subito dall'erario, ove ciò risulti dai fatti conosciuti, ovvero, se tale elemento non sia determinabile esattamente nel suo ammontare, i dati in base ai quali emerga l'esistenza dello stesso, benché ne sia incerta la quantificazione (elemento **obbligatorio** della denuncia);
 - c) l'indicazione nominativa di coloro cui possa essere presuntivamente imputati l'evento lesivo (elemento **facoltativo** della denuncia, tranne nei casi in cui sia chiara la partecipazione di determinati soggetti ai fatti dannosi (ad es. in caso di condanne penali);
 - d) la rappresentazione di motivate valutazioni circa la colpevolezza di coloro cui possa essere presuntivamente imputato l'evento lesivo (elemento **facoltativo** della denuncia).
- IV) **aggiornamento costante sullo stato della pratica**: il Dirigente Scolastico deve riferire costantemente alla competente Procura regionale presso la Corte dei Conti – anche in assenza di specifiche sollecitazioni – in ordine ai successivi sviluppi della pratica, trasmettendo, con chiaro e preciso riferimento alla denuncia iniziale: **i)** i risultati di ulteriori indagini disposte di propria iniziativa, compresa l'eventuale attivazione e l'esito di procedimenti disciplinari; **ii)** i dati concernenti l'instaurazione di eventuali giudizi penali, civili, amministrativi o controversie arbitrali; **iii)** le sentenze pronunciate nei vari gradi di detti giudizi, in copia integrale autentica, con la precisazione se esse siano passate in giudicato o siano state impugnate.
- V) **comunicazione in merito all'esito della pratica**: fermo quanto indicato nel precedente capo IV) il Dirigente Scolastico, dovrà comunicare ogni altro esito della pratica (ad esempio se, in seguito al sinistro, ci sono state o meno richieste di risarcimento dei danni da parte dei genitori, l'assicurazione ha attivato o meno forme di indennizzo, ecc.).

Costituzione in mora dei presunti responsabili

A tale proposito, particolare attenzione merita l'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 20 dicembre 1996, n. 639 - di conversione del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543 - alla cui stregua “ *La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti e alle omissioni commessi con **dolo o con colpa grave**, ferma restando l'insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali. Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi*”.

Alla successiva lettera b), lo stesso articolo stabilisce che il **diritto al risarcimento del danno si prescrive, in ogni caso, in cinque anni**. Si evidenzia che l'art. 1, comma 3, della legge 14 gennaio 1994 n. 20, chiama a rispondere del danno erariale coloro che, con l'aver “*omesso o ritardato la denuncia*”, abbiano determinato la prescrizione del diritto al relativo risarcimento.

Al fine di evitare che dal sinistro dell'alunno possa derivare, seppur indirettamente, un danno all'erario dello Stato, oltre all'immediata denuncia, il Dirigente dovrà **provvedere alla costituzione in mora dei presunti responsabili del danno, da effettuarsi mediante intimazione o richiesta scritta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1219 e 2943 del codice civile, al fine di interrompere la decorrenza del termine di prescrizione**.

In ordine alla decorrenza del termine di prescrizione e quindi al momento a partire dal quale corre l'obbligo della costituzione in mora, si rileva che, come prescrive la C.M. prot. n. 275 del 1° marzo 2002, lett. c), al verificarsi di eventi causativi di danno (nella pratica dovrà farsi riferimento al ricevimento da parte dell'Amministrazione di una lettera di costituzione in mora e di diffida al risarcimento del danno da parte del danneggiato o di un suo legale, alla notificazione all'Amministrazione dell'atto di citazione con il quale il danneggiato chiede il risarcimento del danno e di ogni altro atto avente le medesime finalità, all'emanazione della sentenza di condanna di primo grado ecc.) occorre procedere alla costituzione in mora dei **presunti responsabili** dell'evento dannoso con contestuale intimazione al pagamento.

I relativi atti sono adottati dai Dirigenti Scolastici nei confronti del personale della scuola e da questa Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale nei confronti dei Dirigenti Scolastici. In proposito, pertanto, si precisa che questo Ufficio dovrà essere interessato solo nel caso in cui, dall'esame dell'intero carteggio di cui l'Istituzione Scolastica è in possesso, possa riscontrarsi la presunta responsabilità del Dirigente Scolastico *pro tempore*.

L'atto di costituzione in mora – che consente la conservazione del diritto di rivalsa da parte dell'amministrazione nei confronti del presunto responsabile del danno, in caso di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 61 L. 312/1980 – dovrà essere espletato nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o con ogni altro mezzo equivalente idoneo a provarne la tempestività.

Infine, si richiama, l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che, stante la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno, **l'atto di messa in mora, sempre nelle forma sopra indicate, va rinnovato periodicamente, a scadenza infraquinquennale**, e - nell'ipotesi in cui il personale interessato sia stato nel frattempo trasferito o collocato a riposo - va notificato presso il nuovo recapito.

Si confida nella fattiva, personale collaborazione delle SS.LL. nell'espletamento degli indicati adempimenti, in relazione alla speciale rilevanza e complessità della materia.

Per quanto non espressamente trattato si fa riferimento alle circolari MIUR emesse in materia.

Il Direttore Generale
M. L. Melina